Provincia di Macerata
Settore 7
Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio)
[redacted]

Prot. 33328

Macerata li 04.12.2017

ORDINANZA N 178

Oggetto: Apposizione del segnale di "Catene per neve obbligatorie" (Fig. II – Art. 122 del D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione) e pannello integrativo con la dicitura "In caso di neve o ghiaccio" lungo le strade provinciali.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• le condizioni meteorologiche e le nevicate che si verificano durante la stagione invernale sono tali da rendere pericolosa la circolazione sulla intera rete delle strade provinciali;

• per evitare pericoli o intralci alla normale circolazione dei veicoli e per ragioni di sicurezza, si ha la necessità di installare, nei vari tratti stradali la relativa segnaletica stradale di "transito con catene o pneumatici da neve obbligatorie in caso di neve o ghiaccio".

Visto l'Art. 5, comma 3, e l'Art. 6, comma 4 lettere "b" ed "e" e comma 5 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992;
visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
visto l'Art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

di istituire l'obbligo a circolare sulle strade di competenza provinciale, in caso di neve o ghiaccio con catene da neve o idonei dispositivi antisdrucciolo o pneumatici invernali idonei.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della relativa segnaletica stradale di prescrizione "catene per neve obbligatorie" (Fig. II – Art. 122 del D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e pannello integrativo "In caso di neve o ghiaccio", posti in opera a carattere permanente lungo tutta la rete stradale provinciale a cura del personale di questa Amministrazione. Con questa ordinanza si annulla e si sostituisce la precedente ordinanza n. 93 del 10.11.2003. La presente ordinanza verrà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione all'Albo pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Contro i trasgressori si procederà a termini di legge. A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'Art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandro Mecozzi)

COMUNE DI POGGIO S. VICINO
Albo Pretorio Prot. n. 137
Pubblicato il 16 DIC. 2017
Il Messo Comunale